



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

Area Amministrativa e Servizi al Cittadino

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- la L. 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" che, all'art. 11, istituisce un Fondo nazionale da ripartire annualmente tra le Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione;
- l'art. 7 del D.L. 13 settembre 2004, n.240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla L. 9 dicembre 1998, n.431, convertito in Legge, con modifiche, della L. 12 novembre 2004, n.269;
- il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 che fissa i requisiti minimi per beneficiare del suddetto contributo e determina i criteri per il calcolo dello stesso;
- la L.R.T. n. 2/2019 "Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)";
- la DGRT n. 154 del 16.02.2026 avente per oggetto "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art.11 della L. 431/98 – Modifiche ed integrazioni all'Allegato A della deliberazione G.R. n.851 del 23 giugno 2025 – Criteri di accesso al contributo e procedure per la ripartizione, erogazione e rendicontazione delle risorse del Fondo e riparto delle risorse anno 2026";
- la DGRT n. 154 del 16.02.2026 con il quale la Regione Toscana ha ripartito tra i comuni toscani le quote del Fondo assegnando al Comune di Civitella Paganico la somma di € 3.019,00 quale ripartizione anno 2026;
- le disposizioni in materia di controlli e sanzioni previste dal DPR n. 445/2000, dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni, e del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs n. 101 del 10 agosto 2018;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile n. 197 del 18/08/2021 recante disposizioni in merito alla comunicazione della lista dei beneficiari all'INPS;
- la delibera di G.M. n. 109 del 31.08.2026 con la quale l'Amministrazione di Civitella Paganico ha approvato il Bando pubblico summenzionato, facendo propri i criteri riportati nella DGRT 154/2026;

RENDE NOTO

che entro il termine del giorno **25 settembre 2026, ore 13:00** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto predisposto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 1. REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE

Possono presentare domanda i cittadini che alla data di pubblicazione del presente bando siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Residenza anagrafica nel Comune di Civitella Paganico;
- 2) Cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa.



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

Area Amministrativa e Servizi al Cittadino

3) Titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. Il contratto di locazione deve riferirsi ad un alloggio di proprietà privata o pubblica (con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), di edilizia residenziale agevolata e alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9). Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo. Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda per sé ed il proprio nucleo, indicando la quota di canone annuale di spettanza ovvero è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

4) Regolare pagamento dei canoni di affitto e dell'imposta annuale di registro se dovuta.

5) Essere in possesso di una Attestazione ISEE o Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i., in corso di validità e che non presenti omissioni o difformità, dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e un'incidenza del canone annuo di locazione al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti nei parametri di seguito indicati:

- Fascia "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2026 pari a € 15.908,10 con incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%;

- Fascia "B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2026 (pari a € 15.908,10) e l'importo di € 32.724,49 (lettera h) dell'Allegato B della D.G.R.T. 154/2026 con adeguamento ISTAT (1,1 x 75%), valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00 (limite per l'accesso all'ERP determinato con D.G.R. 630 del 29/07/2013). Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.

Il contributo teorico è calcolato, ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato A alla DGRT 851/2025 sulla base dell'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori, sul valore ISE:

- Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00

- Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di Euro 2.325,00.

Tale contributo è inoltre rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Il contributo previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale.

6) Assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune di Civitella Paganico. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

7) Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

Area Amministrativa e Servizi al Cittadino

diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE. E' data facoltà al Comune di Civitella Paganico di effettuare i dovuti controlli.

8) Le disposizioni di cui ai punti 6 e 7 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c.;

9) Valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

10) Non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 7 e 9;

11) L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:

- presenza di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000, circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
- presenza di espressa certificazione che attesti la fruizione di assistenza economica da parte dei competenti Servizi Sociali Territoriali gestiti dal COeSO Società della Salute Grosseto per conto del Comune di Civitella Paganico, a firma dell'Assistente sociale;
- verifica da parte dei competenti uffici comunali del reddito rilevabile dalla DSU tale da giustificare il pagamento del canone;

Tutti i requisiti previsti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e permanere al momento della erogazione dei contributi, pena la decadenza del beneficio.

ARTICOLO 2. NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare è quello risultante dallo stato di famiglia anagrafica. Pertanto il nucleo familiare del richiedente è quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, pur non essendo legati da vincoli di parentela, risultano iscritti nello stato di famiglia anagrafico.

Il nucleo familiare deve corrispondere a quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica oltre che nella attestazione I.S.E./I.S.E.E. deve essere quello di cui all'articolo 3 del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n.159 del 05/12/2013 e successive modifiche.

Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

ARTICOLO 3. RIFERIMENTI PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

Ai fini dell'accertamento dei requisiti economici di cui al Punto 5 dell'articolo 1 del presente Bando, la capacità economica del nucleo familiare è calcolata in applicazione del DPCM 159/2013 e s.m.i., mentre il valore dei canoni di locazione è quello risultante dai relativi contratti regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

ARTICOLO 4. AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

Area Amministrativa e Servizi al Cittadino

I requisiti per la partecipazione al presente bando per i quali non è richiesta la documentazione di cui al successivo articolo 5 sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive sottoscritte ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e successive modifiche.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000).

Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero della somma erogata, come previsto dall'articolo 75 del D.P.R. n.445/2000.

ARTICOLO 5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. copia documento di identità del richiedente in corso di validità;
2. per i cittadini extracomunitari, copia permesso di soggiorno in corso di validità;
3. copia del contratto di locazione con gli estremi della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.
4. copia del documento attestante il pagamento dell'ultima imposta di registro annuale (Mod. F23/24), o in alternativa della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della cedolare secca ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 23/2011 e successive modifiche;
5. attestazione ISEE, in corso di validità, redatta ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013 n.159. In alternativa copia della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), presentata all'INPS alla data di scadenza del bando;
6. eventuale certificazione rilasciata dalle competenti autorità per accertamento di handicap grave (Art.3 c.3 L.104/1992) e/o invalidità pari o superiore al 75% (Leggi 118/1971, 18/1980, 104/1992 e normative assimilate).
7. per i soggetti "ISE ZERO" dichiarazione rilasciata dall'autorità competente in materia di servizi sociali che indichi la presa in carico, oppure in caso di altra fonte di sostentamento, compilazione degli Allegati A e B.
8. nel caso di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo Allegato E.
9. nel caso di morosità nel pagamento dei canoni mensili, compilare Allegati C e D.
10. nel caso di richiedenti aventi stato civile separato/a o divorziato/a, compilare Allegato F.

ARTICOLO 6. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune di Civitella Paganico procede all'istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e la regolarità secondo quanto stabilito dal presente bando di concorso.

Colloca i concorrenti nella Fascia di riferimento (A o B), determinate sulla base del valore ISE posseduto, così come descritto al punto d. dell'art. 1 del presente Bando, secondo l'incidenza percentuale del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, seguendo un ordine decrescente.

In caso di parità di incidenza percentuale verranno valutati i criteri di priorità sociale di seguito elencati:

- nuclei familiari che comprendono persone ultrasessantenni, disabili e nuclei composti da un solo genitore e con figli minorenni a carico;

Qualora continui a perdurare la condizione di parità, verrà effettuata l'estrazione a sorte dei pari punteggio.

ARTICOLO 7. FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il competente ufficio comunale procederà all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando ed alla Deliberazione della Giunta Regionale n.851/2025.

Provvederà inoltre all'attribuzione dei punteggi per quanto previsto al precedente articolo 6. In sede istruttoria, potrà chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di quelle erronee o incomplete, oltre che esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

Area Amministrativa e Servizi al Cittadino

L'ufficio comunale procederà all'adozione della graduatoria provvisoria suddivisa in Fascia A e Fascia B ed in base al maggior punteggio di priorità sociale, dal più grande al più piccolo, ed alla percentuale di incidenza Canone/ISE, dalla più alta alla più bassa in ordine decrescente.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria sarà possibile proporre ricorso entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa all'Albo Pretorio.

Saranno inammissibili i ricorsi pervenuti dopo la suddetta data.

L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali ritardi postali.

L'ufficio comunale competente deciderà sui ricorsi pervenuti con la valutazione dei documenti pervenuti entro i termini stabiliti per l'opposizione, purché relativi a condizioni dichiarate nella domanda e possedute alla data di presentazione della stessa.

Successivamente formulerà la graduatoria generale definitiva nei modi stabiliti dal precedente articolo 6.

La graduatoria definitiva, pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, esplica la sua validità dal primo giorno dalla sua pubblicazione.

La pubblicazione delle graduatorie degli aventi diritto e degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui agli articoli 8 e 10 della Legge 07/08/1990 n.241, quindi il Comune non invierà comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria.

ARTICOLO 8. ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha durata annuale, corrisponde a quanto disposto dal Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici e dall'art.11 della Legge n.431/1998, ed è erogato nei limiti delle risorse del fondo nazionale e regionale ex art.11 L. 431/98 che la Regione Toscana provvederà a ripartire ed assegnare al Comune di Civitella Paganico e dalle risorse comunali di cui alla Deliberazione G.C. n. 109/2026.

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di risorse sufficienti.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, nei termini di seguito indicati:

1) per i nuclei familiari rientranti nella Fascia A di cui all'articolo 1, punto 13) lettera a), del presente bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 3.100,00 annui;

2) per i nuclei familiari rientranti nella Fascia B di cui all'articolo 1, punto 13) lettera b), del presente bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 2.325,00 annui.

Come disposto dal punto 7.2 dell'Allegato A alla D.G.R.T. n.851/2025, i contributi ad integrazione dei canoni di locazione ex art.11 Legge n.431/1998 non sono cumulabili con la quota B dell'Assegno di Inclusione di cui al Decreto Legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/07/2023 n.85.

Pertanto il Comune, successivamente all'erogazione dei contributi provvederà a comunicare all'INPS la lista dei beneficiari secondo le modalità indicate dallo stesso Ente, ai fini della compensazione sull'Assegno di Inclusione per la quota destinata all'affitto.

Il Comune, nel caso di risorse insufficienti a coprire il fabbisogno espresso, erogherà percentuali inferiori al 100% del contributo teorico spettante, al fine di allargare la platea dei beneficiari ed assicurare prioritariamente la copertura della Fascia A e, in subordine ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della Fascia A, la copertura parziale della Fascia B.

Come disposto dalla D.G.R.T. n.851/2025, Allegato A articolo 7 punto 7.4, il Comune, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, potrà destinare una percentuale delle stesse alla Fascia "B". Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della Fascia A, non potrà superare il 40% delle risorse assegnate.



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

Area Amministrativa e Servizi al Cittadino

Come disposto dalla D.G.R.T. n.851/2025, Allegato A articolo 5 punto 5.3, l'erogazione del contributo non potrà essere inferiore ad euro 200,00. Ai sensi del successivo punto 5.4, I limiti indicati sono da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo.

ARTICOLO 9. MODALITA' DI EROGAZIONE

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo, nei limiti delle risorse disponibili come indicato al precedente articolo 8, previa verifica della veridicità dei dati autocertificati, dell'effettiva situazione economico sociale del nucleo familiare richiedente, provvedendo all'esclusione delle domande ritenute inattendibili ai fini del sostentamento familiare in riferimento alle situazioni con ISE pari ad euro 0,00 ovvero inferiore al canone di locazione per cui si chiede il contributo.

Prima dell'erogazione i beneficiari utilmente collocati in graduatoria, sono tenuti a presentare, entro il 31/01/2027 copia delle ricevute che attestino il pagamento del canone relativo all'anno 2026 o di idonea documentazione equipollente, nonché eventuale copia della ricevuta di pagamento dell'ultima tassa di registro annuale corrisposta.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti il pagamento di un canone di locazione diverso da quello di riferimento risultante dal contratto, di cui all'articolo 3 del bando ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

- a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello di riferimento non si darà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello di riferimento si procederà alla rideterminazione del contributo spettante ma non alla revisione della graduatoria.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

A tal fine le frazioni di mese inferiori e uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica

L'entità del contributo non può in ogni caso superare l'importo del contributo originario. Nel caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, sarà assegnato agli eredi o al familiare che succede nel rapporto di locazione (ai sensi dell'art. 6 Legge n.392/1978), previa presentazione di specifica richiesta al Comune da parte degli stessi con allegata documentazione che attesti lo stato giuridico di eredi.

ARTICOLO 10. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate inderogabilmente entro il **25/09/2026 alle ore 13:00.**

Le domande dovranno essere compilate su moduli appositamente predisposti dal Comune di Civitella Paganico, scaricabili dal sito web www.comune.civitellapaganico.gr.it sottoscritte, corredate di indirizzo (posta elettronica o cartacea) cui trasmettere le comunicazioni relative al presente bando e da tutta la necessaria ed idonea documentazione indicata nella domanda stessa.

Le domande possono essere presentate:



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

Area Amministrativa e Servizi al Cittadino

- a mano presso l'Ufficio Segreteria della sede comunale di Civitella Marittima nei giorni di ricevimento al pubblico

- tramite Raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Civitella Paganico, Via primo maggio, n.6

- tramite Posta Certificata al seguente indirizzo: comune.civitellapaganico@postacert.toscana.it

Nel caso di trasmissione tramite il servizio postale l'istanza dovrà pervenire entro il 25/09/2026, pertanto, non fa fede il timbro postale dell'ufficio accettante.

Qualora fosse necessario integrare la documentazione presentata, la stessa deve pervenire entro i termini di scadenza del bando, pena, l'esclusione.

ARTICOLO 11. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono motivi non sanabili di esclusione dell'istanza di contributo la domanda non firmata o priva della copia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità.

Per i cittadini extracomunitari, domanda priva della copia del permesso di soggiorno in corso di validità. Domanda presentata oltre il termine previsto.

Sono, inoltre, motivi di esclusione dell'istanza di contributo la domanda incompleta per uno dei dati richiesti in autocertificazione o mancante della documentazione di cui al precedente articolo 5 che ne impedisca la corretta istruttoria e valutazione.

ARTICOLO 12. CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n.445/2000, il Comune di Civitella Paganico procederà alla verifica delle autocertificazioni dei soggetti aventi diritto al beneficio.

Qualora, dalla verifica delle dichiarazioni ISEE e degli altri dati autocertificati in sede di domanda, risultino situazioni difformi da quanto dichiarato, il richiedente decadrà dagli eventuali benefici indebitamente conseguiti e, in questo caso, per la dichiarazione mendace, sarà perseguito ai sensi di legge (artt.75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 e art.316 ter del Codice Penale).

Gli elenchi dei beneficiari dell'agevolazione tariffaria saranno inviati alla Guardia di Finanza territorialmente competente per ulteriori controlli sostanziali sulle dichiarazioni ISEE.

L'Amministrazione Comunale potrà agire, per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

ARTICOLO 13. INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679

In osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 e novellato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679", i dati personali raccolti sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali.

Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti l'interessato potrà visitare il sito www.comune.civitellapaganico.gr.it, accedendo alla sezione privacy.

Il titolare del trattamento è il Comune di Civitella Paganico.

ARTICOLO 14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

Area Amministrativa e Servizi al Cittadino

del presente bando è il Comune di Civitella Paganico. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Fabio Simoncelli.

ARTICOLO 15. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge n.431 del 09/12/1998, alla Legge Regionale Toscana n.2 del 02/01/2019, al D.P.R. n.445 del 28/12/2000, al DPCM n.159 del 05/12/2013 ed alla Deliberazione della Giunta Regionale n.851 del 23/06/2025, oltre che alla normativa ed alle direttive regionali in materia.

Informazioni potranno essere richieste a:

Valentino Pettrone, Tel. 0564 900418906232- Email v.pettrone@comune.civitellapaganico.gr.it

Fabio Simoncelli, Tel. 0564/900420 – Email: f.simoncelli@comune.civitellapaganico.gr.it

Civitella Paganico, lì 02 settembre 2026

Il Responsabile del Servizio
Dott. Fabio Simoncelli